

# **Statuto**

## **Pro Carì e dintorni – Carì**

### **1. Nome e sede**

È costituita un'associazione Pro Carì e dintorni sulla base degli articoli 60 e seguenti del CCS.

L'associazione ha sede a Carì, comune di Campello.

### **2. Giurisdizione e soci**

La giurisdizione dell'associazione si estende ai comuni di Calpiogna, Campello e Rossura, nella regione oltre i 1460 msm e non oltre il Croaescio.

Possono essere membri dell'associazione gli enti pubblici, privati e le persone fisiche che pagano un contributo a norma dell' articolo 20  
I soci perdono tale qualità:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, con effetto a partire dal 1 gennaio dell' anno successivo
- b) per esclusione, nel caso di inadempienza degli obblighi sociali o per altri motivi gravi
- c) per decesso

### **3. Scopi**

Scopo della Pro Carì e dintorni è di promuovere con ogni mezzo idoneo la valorizzazione della località di contribuire a tutelarne le bellezze, i monumenti, le curiosità, le tradizioni culturali e folcloristiche, di organizzare manifestazioni, trattenimenti e spettacoli di collaborare con l'Ente Turistico di Leventina al fine di realizzare gli scopi di sviluppare e sostenere ogni iniziativa atta a valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale, a rendere più gradito il soggiorno.

## 4. Finanziamento

Il finanziamento delle attività sociali avviene mediante :

- a) le quote sociali
- b) i contributi volontari di terzi, legati, doni, ecc.
- c) eventuali contributi dei comuni e dell' Ente Turistico ufficiale
- d) altre possibili entrate

## Organizzazione

### 5. Organi

Gli organi della Pro Carì sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato direttivo
- c) la commissione di revisori di conti

### 6. Assemblea

L'assemblea è la riunione dei soci ed è l'organo superiore dell'associazione.

In seno all'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

### 7. Competenze

L'assemblea:

- a) delibera sull' attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi
- b) nomina il Presidente, il comitato direttivo, la commissione di revisione dei conti ed eventuali altre commissioni con compiti speciali
- c) decide se stare in lite, transigere o compromettere
- d) adatta e modifica gli statuti ed i regolamenti
- e) decide lo scioglimento dell'associazione

## 8. Tenuta

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro fine agosto, per deliberare sull'attività annuale, sulla gestione e sui conti che devono essere chiusi entro il 30 giugno e per procedere alle nomine di competenza.

L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il comitato direttivo lo ritiene opportuno; inoltre quando la convocazione è richiesta da 1/5 dei soci, in questo caso la domanda deve essere motivata e deve indicare gli oggetti da trattare.

Il comitato direttivo è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione entro il termine di un mese.

## 9. Convocazione

L'assemblea è convocata dal comitato mediante avviso scritto da inviare ai soci almeno 15 giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea e contenente l'elenco delle trattande.

Un avviso deve essere esposto all'albo dell'associazione.

## 10. Proposte e rapporti

Le proposte del comitato direttivo ed i rapporti della commissione di revisione dei conti devono essere motivati per iscritto e tenuti a disposizione dei soci 3 giorni prima dell'assemblea presso il segretario dell'associazione.

## 11. Voto

L'assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità decide il voto del presidente

## 12. Interpellanze e proposte

Dopo le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno ogni socio può interpellare il comitato direttivo per essere informato su tutto quanto concerne la Pro loco.

Inoltre esso può presentare proposte inerenti oggetti che non figurano all'ordine del giorno. In questo caso le proposte passano al comitato il quale riferirà ad una prossima assemblea.

## 13. Verbale

Il verbale è tenuto dal segretario della Pro loco.

## 14. Comitato direttivo, composizione

Il comitato direttivo si compone di 11 membri.

Ogni comune ad un rappresentante in seno al comitato.

Esso resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il comitato direttivo nomina nel proprio seno il vicepresidente.

Il segretario-cassiere può essere nominato anche scegliendo una persona che non fa parte del comitato, in tal caso egli ha voto consuntivo.

## 15. Competenze

Il comitato direttivo ha le competenze che non sono da questo statuto riservate all'assemblea.

Particolarmente:

- a) esegue le decisioni dell'assemblea e provvede alla gestione dell'associazione,
- b) prepara i bilanci preventivi e consuntivi, le regolazioni ed i regolamenti da sottoporre all'assemblea,
- c) rappresenta ed impegna l'associazione di fronte ai terzi con la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente e del segretario,
- d) può disporre, senza autorizzazione dell'assemblea, spese fino ad un massimo di fr. 3000.- (tremila)

## 16. Convocazione

Il comitato direttivo è convocato dal presidente quando lo reputa necessario o quando è richiesto da almeno tre membri di comitato.

## 17. Numero legale

Il comitato direttivo può deliberare validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

## 18. Commissione e revisione dei conti

La commissione di revisione dei conti è composta di due ed un supplente che stanno in carica due anni e non sono rieleggibili immediatamente.

Essa esamina i conti e la gestione annuale.

Presenta una relazione scritta che dovrà essere consegnata al comitato direttivo almeno due settimane prima dell'assemblea di resoconto.

## 19. Esercizio sociale

L' esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno

## 20. Quote sociali

I soci sono tenuti a versare le seguenti quote annuali:

a) enti pubblici, società, commerci, industrie, ecc.

al minimo fr.200.- (duecento),

b) persone fisiche, fr.40.- (quaranta), famiglia fr.50.- (cinquanta)

## 21. Patrimonio

I soci non rispondono degli obblighi dell'associazione.  
Essi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

## 22. Scioglimento

L'associazione può decidere il suo scioglimento previa la convocazione di una speciale assemblea che prevede la trattanda all'ordine del giorno.

La decisione di scioglimento sarà valida se raccoglierà il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il patrimonio dell'associazione, in tal caso, sarà consegnato all'ente turistico Leventina che lo amministrerà e lo consegnerà a quell'organismo che, nel termine di 5 anni dallo scioglimento, deve sorgere nel comune con i medesimi scopi, di quello sciolto.

Trascorsi i 5 anni, il patrimonio passerà al comune di Campello.

## 23. Approvazione dello statuto

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale sei soci del 29 luglio 1989.

Esso abroga quello del 15 agosto 1973.

In quanto la Pro Carì e dintorni sarà riconosciuta dall'ente del turismo di Leventina, in statuto dovrà essere rettificato dal consiglio di amministrazione dell'Ente del turismo di Leventina.